

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 839-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

3^a (AFFARI ESTERI)

e

7^a (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCAGLIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**
col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1973

Autorizzazione alle spese per il finanziamento
della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che le Commissioni riunite 3^a e 7^a sottopongono all'esame del Senato risulta notevolmente modificato rispetto a quello presentato dal Governo il 6 febbraio 1973, con il quale si autorizzava la spesa relativa alla partecipazione italiana ai programmi dell'organizzazione di ricerche spaziali (ESRO) da sviluppare secondo un piano che prevedeva:

- 1) un programma scientifico e di attività di base per gli anni 1972-1977;
- 2) un programma di sviluppo di un sistema di satelliti per il controllo del traffico aereo, per gli anni 1972-1978;
- 3) un programma per lo sviluppo di satelliti meteorologici, per gli anni 1972-1978;
- 4) la fase sperimentale di un sistema di telecomunicazioni via satellite, per gli anni 1972-1976;
- 5) la continuazione, nel 1972, della partecipazione italiana in sede europea al programma di studi e lavori connessi alla definizione del programma « post-Apollo » (1973-1980).

Successivamente, in seguito alla Conferenza dei ministri europei della ricerca scientifica, tenutasi a Bruxelles il 20 dicembre 1972, — che all'unanimità aveva approvato una risoluzione comprendente:

- 1) la conferma dei programmi precedentemente definiti;
- 2) la costituzione di una Agenzia spaziale europea in sostituzione degli esistenti organismi spaziali (ELDO e ESRO);
- 3) un accordo di collaborazione Europa-USA per lo sviluppo dello *space-lab* (laboratorio spaziale abitato, da porre a bordo dello *space-shuttle* — « navetta spaziale » — negli anni '80);
- 4) lo sviluppo del lanciatore pesante ARIANE, di concezione francese, in sostituzione del vettore Europa III, troppo costoso;
- 5) la razionalizzazione dei programmi spaziali nazionali, ed in particolare l'euro-

peizzazione del programma inglese MAROTS, per il satellite destinato al controllo del traffico marittimo, e nella quale venne stabilito inoltre che l'ammontare dei contributi finanziari per la eventuale partecipazione dei paesi interessati ai suddetti programmi non dovesse essere ripartito rigidamente sulla base del rispettivo prodotto nazionale lordo, ma venisse deciso, liberamente, dai singoli Governi — il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica sottoponeva al CIPE nuove proposte concrete per la partecipazione italiana al programma internazionale di cooperazione nel campo delle ricerche spaziali, che venivano approvate nella riunione del 23 gennaio 1973.

In tale riunione veniva autorizzata, tra l'altro, la partecipazione al programma « post Apollo » (con un onere massimo per l'Italia di miliardi 37,5 per il periodo 1973-1978, ed alla condizione che almeno l'80 per cento del contributo italiano venisse destinato a commesse di avanzata tecnologia per l'industria e per i laboratori italiani) e l'eventuale partecipazione italiana di principio al programma francese dei vettori.

In una successiva riunione, del 7 settembre 1973, il CIPE autorizzava:

- 1) l'ulteriore finanziamento di miliardi 6,2 per la modifica della fase n. 2 (sperimentale) del programma di telecomunicazioni dell'ESRO (approvato nel dicembre 1972 e denominato OTS) per il periodo 1975-1976;
- 2) la partecipazione forfettaria al programma di sviluppo del lanciatore denominato L3S per un impegno pari a 5 miliardi di lire, escluso il concorso italiano all'eventuale superamento della spesa, relativamente al periodo 1975-1980;
- 3) la partecipazione, nella misura del 2,3 per cento del costo complessivo (corrispondente a miliardi 1,1) al programma del satellite per l'aiuto alla navigazione marittima denominato MAROTS, per il periodo 1975-1978.

Il CIPE confermò inoltre:

- a) la partecipazione al programma di collaborazione Europa-USA per la realizzazione del modulo di uscita (*space-lab*), ridu-

cendo la misura del nostro contributo finanziario al 18 per cento, pari a un costo complessivo massimo di 35 miliardi, per il periodo 1973-1980;

b) l'incarico al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica di provvedere al coordinamento di tutta l'attività spaziale italiana sia in campo internazionale sia in campo nazionale.

Al fine di rendere possibile l'adempimento di tale incarico, poi, il CIPE approvò l'iniziativa di istituire un ufficio per l'espletamento di tutti i compiti affidati al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, rilevando la necessità di un organo tecnico in grado di seguire, fra l'altro, l'esecuzione dei programmi spaziali, particolarmente complessi ed onerosi, in modo che il nostro Paese possa trarne tutti i possibili vantaggi, sia sotto il profilo tecnologico che sotto quello dell'acquisizione di adeguate commesse per l'industria italiana.

Si tratta di materia che sarebbe stato possibile affrontare *ex novo* in un apposito disegno di legge. Ma in sede parlamentare l'esame del disegno di legge n. 839 non era stato ancora iniziato e il Governo, al fine di accelerare i tempi, anziché approntare un nuovo provvedimento, ha ritenuto opportuno proporre l'introduzione, in quello già predisposto, degli emendamenti necessari per l'attuazione di quanto autorizzato e indicato dal CIPE.

Accogliendo tale indirizzo, le Commissioni riunite Affari esteri e Istruzione hanno elaborato il nuovo testo, che sottopongono all'approvazione del Senato, in cui, come si è detto, sono contenute numerose innovazioni rispetto a quello originario presentato dal Governo.

La modifica al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in parola, e precisamente l'inserimento delle parole: « di collaborazione europea », è stata decisa in quanto i programmi iniziati in seno all'ESRO verranno completati nell'ambito della istituzione Agenzia spaziale europea, che assor-

birà, a partire dal 1° aprile 1974, l'ELDO e l'ESRO.

Nell'elencazione di cui al primo comma dell'articolo 1 sono stati indicati ai punti 5), 6) e 7) i nuovi programmi approvati.

Nel secondo comma dell'articolo 1 è stato necessario eliminare le parole « nel 1972 » in quanto la partecipazione italiana agli studi e lavori sperimentali relativi al programma « post-Apollo » si protrarranno oltre il 1972.

Nello stesso capoverso è stata aggiunta la frase: « nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione per lo sviluppo dei lanciatori (ELDO) », al fine di tener conto degli oneri derivanti dalla liquidazione dell'ELDO a seguito del suo previsto assorbimento da parte della Agenzia spaziale europea.

Il terzo comma dell'articolo 1 è stato soppresso in quanto si è ritenuto opportuno riportare le disposizioni in esso previste nel contesto della normativa dell'articolo 3.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 si è infine indicato il nuovo onere complessivo derivante dalla partecipazione italiana a tutti i programmi spaziali di cui all'articolo stesso.

Con l'articolo 2 si provvede ad adeguare la copertura finanziaria alle nuove autorizzazioni di spesa connesse all'attuazione dei programmi considerati nell'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce in dettaglio le caratteristiche dell'ufficio da istituire presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine all'espletamento di tutti i compiti ad esso attribuiti.

Con l'articolo 4 si provvede ad indicare i mezzi finanziari occorrenti per l'anno 1974 al fine di provvedere alla costituzione dell'ufficio previsto dall'articolo 3.

Va subito aggiunto che modifiche così salienti al testo originale non sono passate senza dar luogo a notevoli rilievi da parte delle due Commissioni riunite, rilievi che anche i chiarimenti offerti dai rappresentanti del Governo solo in parte hanno potuto attenuare.

Per quanto nessuno abbia inteso contestare l'opportunità e la necessità di una collaborazione internazionale nel campo della ricerca spaziale, numerose critiche sono state avanzate, da una parte sulle forme nelle quali si articola la partecipazione italiana alla ricerca, dall'altra sulla procedura seguita (un emendamento al presente disegno di legge) per arrivare di fatto alla costituzione di un primo nucleo operativo nel quale si può ravvisare l'embrione di un Ministero della ricerca scientifica.

Sulle modalità della partecipazione italiana alla ricerca spaziale le riserve hanno riguardato particolarmente tre punti:

1) la posizione, che si teme possa essere « subalterna », della partecipazione italiana;

2) la possibile esclusione degli scienziati italiani dalla piena conoscenza dei risultati delle esperienze;

3) il pericolo che i « ritorni » in termini di commesse all'industria italiana risultino irrisori o marginali.

È stato peraltro fatto osservare, in primo luogo, che una partecipazione a programmi di ricerca, per non essere subalterna, richiede il possesso di un adeguato patrimonio di conoscenze da parte dei ricercatori; e che, d'altro canto, senza una adeguata informazione sulle acquisizioni delle ricerche avanzate non esistono le condizioni per portare un contributo originale (e quindi non subalterno) ad una qualsiasi attività di ricerca.

Per contro poi sarebbe estremamente non solo costoso ma anche aleatorio (a parte il tempo che richiederebbe) acquisire con le proprie forze, da soli, le posizioni avanzate già raggiunte da altri Paesi, rispetto ai quali si sarebbe fatalmente costretti a restare indietro.

Di qui la necessità, proprio per uscire il più presto possibile da una posizione in sé subalterna, di partecipare ai programmi di collaborazione, per quanto ciò richieda il passaggio attraverso una fase iniziale di apprendimento.

Anche riguardo al pericolo di rimanere esclusi dalle informazioni, il modo migliore, anzi l'unico modo per scongiurarlo è appunto partecipare agli esperimenti e contribuire al conseguimento dei risultati; solo la collaborazione ai programmi avanzati, con la presenza che permette e comporta, con la conoscenza delle necessarie informazioni che richiede, evita il pericolo di essere tenuti fuori dai risultati: non vi è più diretta via per arrivare a una piena informazione che quella di essere parte attiva nella realizzazione della ricerca. Le aree di non conoscenza evidentemente si riducono in ragione dell'aumento dell'intensità della partecipazione, e da questo punto di vista l'allargamento del programma alla collaborazione Europa-USA (post-Apollo) è da considerarsi fattore positivo.

Infine, di esclusioni (dovute a ragioni strategiche) da talune parti del patrimonio delle conoscenze acquisite con gli esperimenti spaziali non si è avuta notizia, mentre è stato invece ammesso senza difficoltà che brevetti industriali non regolarmente acquistati possano essere stati comprensibilmente protetti da segreto.

Quanto alla possibilità di determinare in anticipo la misura in cui si produrranno gli effetti di un « ritorno » degli impegni finanziari in termini di commesse all'industria nazionale, mentre in linea generale è sembrato azzardato avanzare precise previsioni, è stato considerato peraltro che primo pregiudiziale passo per qualsiasi effetto di ricaduta del tipo anzidetto è che l'industria disponga di personale scientificamente aggiornato, e al corrente del *know how* in materia di tecnologie di punta: senza un tale personale è imperisabile per una industria acquisire posizioni avanzate, quali del resto la nostra industria, nelle condizioni dovute, ha incontestabilmente dimostrato di poter raggiungere.

Ora la conoscenza della tecnologia avanzata nel campo della ricerca spaziale non si ottiene senza un'adeguata partecipazione a programmi di collaborazione internazionale. Va comunque ricordato quanto si è già sottolineato dianzi e cioè che si è avuto cura

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di assicurare per l'industria italiana una quota di ritorno normale, pari almeno all'80 per cento.

Altri rilievi, sempre nell'ambito della ricerca vera e propria, hanno riguardato lo squilibrio fra spesa per la ricerca spaziale nazionale e spesa per i programmi di collaborazione internazionale; il rilievo va tuttavia considerato alla luce della tendenza emergente negli altri paesi, che è nello stesso senso, in conseguenza delle proporzioni nuove che la ricerca viene assumendo sul piano dei costi, i quali sono tali da non poter essere affrontati da un solo Stato.

Anche l'esclusione del CNR dai compiti di consulenza in materia ha dato luogo a critiche; ma le Commissioni riunite e il Governo sono stati concordi nel prevedere un emendamento al nuovo testo dell'articolo 3, secondo il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica, oltre che della collaborazione del nuovo ufficio, si avvarrà anche della consulenza del CNR.

Resistenze molto più forti, che si sono richiamate anche al parere in proposito espresso dalla Commissione affari costituzionali, sono state fatte al nuovo articolo 3 in cui si prevede che il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi dell'ufficio cui si è già fatto cenno sopra e che sarà composto da personale distaccato dalle Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, nonchè da esperti nel numero massimo complessivo di settanta unità.

Pur non contestandosi da parte di alcuno l'opportunità ed anche la necessità che

di fronte ai nuovi gravosi compiti — che si aggiungono a quelli già previsti da precedenti leggi — il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica possa disporre degli strumenti che lo mettano in grado di seguire e di controllare l'impiego delle ingenti somme stanziata per il settore, peraltro da più parti (non solo dall'opposizione) si è insistito sull'opportunità che a far fronte a tale indiscussa necessità si provvedesse o nella forma consueta del comando o, meglio, con la presentazione di un disegno di legge *ad hoc*, più rispondente anche ad orientamenti recentemente affermatasi nel Senato.

Alla maggioranza delle Commissioni riunite 3^a e 7^a — che si è richiamata in proposito ai non pochi esempi, lontani e recenti, di procedure non diverse da quella proposta attualmente attraverso l'emendamento formulato dal Governo, e che ha tenuto presenti soprattutto le ragioni di urgenza che inducono a dotare il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica dello strumento indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti — è parso tuttavia che le motivazioni di merito (sulle quali anche l'opposizione almeno in parte ha convenuto) debbano prevalere su quelle di forma, ed ha approvato il nuovo testo proposto, con l'aggiunta (articolo 5) dell'impegno per il Ministro stesso di fornire al Parlamento, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sugli sviluppi della ricerca spaziale e sui risultati conseguiti.

SCAGLIA, *relatore.*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

23 gennaio 1974

La Commissione, esaminato l'articolo 3 del nuovo testo del disegno di legge trasmesso, esprime su di esso parere contrario non potendosi stabilire una disciplina siffatta, incidentalmente, al di fuori del contesto

organico di quel riordinamento dei Ministeri di cui è imminente la ripresa della discussione. Rileva inoltre che per le esigenze momentanee si potrà continuare ad utilizzare l'istituto del comando al quale già si fa ricorso.

AGRIMI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

16 gennaio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge con gli emendamenti predisposti dal Governo, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che il primo comma dell'articolo 2 del nuovo testo sia formulato come segue: « All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 valutato nella complessiva somma di lire 33 miliardi 750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974, si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 1 miliardo 300 milioni, relativa all'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla spesa di lire 6 miliardi 100 milioni relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine pro-

rogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

3) quanto alla spesa di lire 11 miliardi e 500 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

4) quanto alla spesa di lire 14 miliardi e 850 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ».

La Commissione, inoltre, richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sulla opportunità che nella disciplina del personale considerato all'articolo 3 del nuovo testo del disegno di legge sia previsto un concerto oltre che del **Ministro del tesoro** anche del **Ministro** per la riforma della pubblica amministrazione e che, inoltre, il personale dirigenziale amministrativo da utilizzare sia limitato ad una unità anzichè a due.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana ai seguenti programmi dell'Organizzazione di ricerche spaziali (ESRO), da sviluppare nei periodi di tempo accanto a ciascuno di essi indicati:

- 1) programma scientifico e di attività di base (1972-1977);
- 2) programma di sviluppo di un sistema di satelliti per il controllo del traffico aereo (1972-1978);
- 3) programma per lo sviluppo di satelliti meteorologici (1972-1978);
- 4) fase sperimentale di un sistema di telecomunicazioni via satellite (1972-1976).

È altresì autorizzata la spesa relativa alla continuazione nel 1972 della partecipazione italiana in sede europea al programma di studi e lavori sperimentali connessi alla definizione del programma post-Apollo.

La partecipazione italiana ai programmi di cui ai precedenti commi è coordinata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sentito, per la parte scientifico-tecnica, il Consiglio nazionale delle ricerche.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati è valutata in lire 50.750 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

È autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana ai seguenti programmi dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e di collaborazione europea, da sviluppare nei periodi di tempo accanto a ciascuno di essi indicati:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) programma di collaborazione con gli USA, denominato post-Apollo (1973-1980);
- 6) programma del lanciatore europeo (1975-1978);
- 7) programma di un satellite di assistenza alla navigazione marittima (1975-1978).

È altresì autorizzata la spesa relativa alla continuazione della partecipazione italiana in sede europea al programma di studi e lavori sperimentali connessi alla definizione del programma post-Apollo, nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'Organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

Soppresso.

(V. articolo 3, comma primo).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue *Testo del Governo*)

Art. 2.

È autorizzata la spesa relativa alla continuazione, in relazione a rapporti internazionali, di studi, ricerche e lavori sperimentali nel campo spaziale.

La spesa necessaria agli adempimenti di cui al comma precedente è di lire 1.300 milioni e l'importo relativo è assegnato al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di lire 16.400 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni, relativa agli studi, ricerche e lavori sperimentali indicati all'articolo 2, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971;

2) quanto alla spesa di lire 6.100 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972;

3) quanto alla spesa di lire 9.000 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai nn. da 1) a 4) dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

(V. articoli 1, secondo comma, 3, punto 1 del primo comma, e 4).

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974, si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni, relativa all'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla spesa di lire 6.100 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

3) quanto alla spesa di lire 11.500 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

4) quanto alla spesa di lire 14.850 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai

(Segue Testo del Governo)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1973 e in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui ai nn. da 1) a 4) dell'articolo 1.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

programmi indicati ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Identico.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui ai numeri da 1) a 7) dell'articolo 1.

Art. 3.

Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1 sono promosse e coordinate dal Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, per l'assolvimento dei suddetti compiti nonché degli altri compiti derivanti dal suo incarico o attribuitigli dalla legge, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica si avvale di un ufficio, composto da personale distaccato dalle amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, nonché da esperti, nel numero massimo complessivo di settanta unità.

I funzionari delle amministrazioni dello Stato, da destinarsi al predetto ufficio su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e non possono superare complessivamente le trenta unità.

I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono superare complessivamente le venticinque unità.

(Segue Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Gli esperti sono assunti, nel numero complessivo massimo di quindici unità, con contratti di diritto privato, per incarichi speciali, che disciplineranno le modalità della loro utilizzazione.

I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo presso l'ufficio di cui al secondo comma, la ripartizione in qualifiche del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro. In ogni caso il personale dirigenziale deve essere contenuto in misura non superiore a due unità, da reperirsi esclusivamente fra dipendenti delle amministrazioni dello Stato aventi qualifica non superiore a dirigente superiore.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento una relazione scritta sull'attività svolta, nell'anno solare precedente, dagli organismi europei cui è affidata la realizzazione dei programmi spaziali, relativamente alle iniziative nel-

(Segue Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

le quali l'Italia è presente, specificando in particolare:

a) l'entità delle somme versate dall'Italia quale contributo all'esecuzione dei progetti cui partecipa;

b) lo stato di sviluppo dei progetti stessi;

c) le commesse affidate ad industrie italiane nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al punto a).

Per i compiti specificati nel comma precedente, il Ministro si avvarrà della collaborazione dei responsabili dei gruppi italiani di partecipazione ai programmi spaziali europei.